

Comune di Subiaco

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021

deve essere effettuato il versamento della rata a saldo dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (queste ultime nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; Per la puntuale definizione di "abitazione principale" si rinvia all'art.1, co. 740 della legge 160/2019.
- I terreni agricoli, inclusi quelli definibili come "orticelli" in quanto coltivati in ottica di autoconsumo e quelli incolti, poiché il comune di Subiaco è classificato come montano nell'ambito della circolare MEF n.9 del 14 Giugno 1993, espressamente richiamata dalla lettera d) del comma 758 della legge 160/2019.
- L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale agevolazione può essere applicata ad un solo immobile. Tale fattispecie dovrà essere dichiarata al Comune nei termini ordinari fissati dalla Legge.

Per l'unità immobiliare che il soggetto passivo abbia concesso in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, i quali la utilizzino come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente. **Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno.** Si avvisa che, per il corrente anno 2021, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2021 sono state confermate le aliquote già adottate per l'anno 2020.

Il calcolo della RATA DI SALDO dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti aliquote:

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,1 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	6,0 per mille
Aree edificabili	10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (soggetti al provento statale dello 0,76%)	10,1 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad **€ 10,00**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale misura è subordinata, tuttavia, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Si ricorda, altresì, che la fruizione delle agevolazioni descritte nel presente paragrafo, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.

La legge n.106 del 2021 di conversione del decreto legge n.73/2021 (cd. di "Sostegni-bis") prevede, all'articolo 4-ter, l'esenzione dal versamento dell'IMU dell'anno 2021 per le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, le quali abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021 versata entro il 16 giugno 2021.

I beneficiari della suesposte esenzioni sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2022, la dichiarazione IMU (unitamente, se necessaria, ad ulteriore documentazione probante) per evidenziare il ricorrere delle fattispecie agevolate.

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SUBIACO: I992

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

E-Mail: dipam3@comunesubiaco.com

Tel: 0774 816210/222/228

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Pierluigi Floridi